

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame e rinvio*) 193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 195

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica. COM(2011)370 def. (Parere alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 195

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato il 15 giugno 2011,

reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione.

L'articolo 1, in attuazione di Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa – livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5 individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, inserendo due nuovi commi all'articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della PA; la concessione, da parte del presidente della sezione

della Corte dei conti, del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; le ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari). Viene inoltre introdotta una nuova circostanza aggravante per i pubblici ufficiali, aumentando le pene in caso di atti particolarmente lesivi per la PA., ovvero commessi per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione europea.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione XIV, ricorda che l'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali. Di recente, con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario. La rete è composta dalle autorità e agenzie pertinenti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione. In modo analogo, Europol ed Eurojust possono partecipare alla rete. La rete rappre-

senta un forum per lo scambio di buone prassi ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione ed agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

Inoltre, il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE. (COM(2011)308). La comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO)(COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309).

In base al documento, la Commissione intende infine rafforzare il contrasto alla corruzione in tutte le politiche UE rilevanti, sia interne che esterne.

Per quanto riguarda le politiche interne, la Commissione prevede di: proporre una modernizzazione delle norme UE sulla confisca dei proventi di reato; elaborare una strategia per migliorare le indagini finanziarie penali negli Stati membri nel 2012; modernizzare la legislazione UE in materia di appalti pubblici; sostenere la prevenzione e lotta contro la corruzione politica; promuovere l'integrità nell'ambiente sportivo; migliorare la tutela dei fondi pubblici dell'UE contro la corruzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quanto attiene il rispetto del diritto dell'Unione europea.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Atto n. 389.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Enrico FARINONE (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica.

COM(2011)370 def.

(Parere alla X Commissione)

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di una proposta di direttiva assegnata in sede primaria alla X Commissione Attività produttive, che ne ha già iniziato l'iter anche svolgendo alcune audizioni che si sono rivelate utili per acquisire dati ed elementi di valutazione.

In effetti, il documento in esame offre la possibilità di affrontare concretamente il tema dell'efficienza energetica, che costituisce uno degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea con il « pacchetto clima-energia 2020 ». In sostanza, si prospetta il conseguimento di un risparmio energetico nella misura del 20 per cento entro il 2020.

L'ordinamento nazionale già prevede una serie di misure volte a sostenere l'efficienza energetica. Particolare importanza riveste in questo ambito la previsione della detrazione, nella misura del 55 per cento, delle spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

L'agevolazione si è dimostrata estremamente utile per realizzare numerosi interventi da parte di una larga platea di soggetti, interventi che, pur essendo di importo contenuto, possono tuttavia complessivamente consentire di realizzare significativi risultati in termini di riduzione dei consumi energetici.

A ciò deve aggiungersi che le imprese del comparto sono prevalentemente di piccole e medie dimensioni, spesso a carattere artigianale, e si avvalgono di tecnologie interamente nazionali, a differenza di quanto avviene nel settore delle fonti rinnovabili dove invece risulta nettamente prevalente il ricorso a tecnologie di origine straniera.

Il nostro Paese ha, quindi, tutto l'interesse che all'efficienza energetica sia dedicata la massima attenzione fra gli obiettivi del « pacchetto clima-energia ».

L'adozione di una disciplina a livello di Unione europea rappresenta, quindi, un'occasione essenziale per canalizzare l'azione di sostegno che le istituzioni eu-

ropee possono svolgere in direzione degli interventi a favore del risparmio energetico.

L'Italia non dovrebbe limitarsi a sostenere le ragioni dell'impegno prioritario dell'UE in questo campo, ma anche sollecitare l'adozione di misure concrete.

Quanto ai contenuti della proposta, occorre innanzitutto rilevare che essa non impone vincoli specifici per gli Stati membri, rimettendo a ciascuno di essi la scelta di adottare le misure più opportune e adeguate per conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 per cento di energia entro il 2020.

Di grande rilievo è sicuramente la previsione dell'obbligo di ristrutturare annualmente il 3 per cento della superficie totale degli immobili pubblici in modo che gli stessi corrispondano ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla direttiva 2010/31/UE.

L'ordinamento nazionale già stanziava alcune risorse da destinare a tale scopo.

Occorre verificare se tali risorse siano sufficienti a corrispondere al vincolo quantitativo previsto dalla proposta di direttiva e se, dal punto di vista amministrativo, sia praticabile l'obbligo posto a carico di ciascun Stato membro di effettuare una puntuale ricognizione degli edifici pubblici indicando la superficie in metri quadrati e la prestazione energetica di ciascun edificio.

Un'attenta valutazione della sostenibilità, sia amministrativa che finanziaria, in assenza di incentivi specifici da parte dell'UE si pone anche con riferimento alle altre misure previste dalla proposta di direttiva e, in particolare, alla previsione dell'obbligo degli enti pubblici di acquistare esclusivamente prodotti, servizi e immobili ad alta efficienza energetica; all'impegno, posto a carico dei distributori di energia e delle società di vendita di energia al dettaglio, di conseguire risparmi energetici pari all'1,5 per cento annuo; all'imposizione, a carico delle grandi imprese, dell'obbligo di effettuare un audit energetico e dell'obbligo di adottare, entro il 1° gennaio 2014, piani nazionali che

valorizzino le potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento.

E comunque evidente che le diverse finalità indicate appaiono meritorie e pienamente condivisibili.

Ribadisce, quindi, la necessità di sollecitare le istituzioni europee ad un'azione più coraggiosa attraverso lo stanziamento

di risorse da destinare allo scopo, facendo valere in sede europea le ragioni e le priorità del nostro paese.

Enrico FARINONE (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.